



**CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA**

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 13 DEL 29/04/2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

**Oggetto : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 04/08/2014.**

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** , nella casa municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		BOSIS PAMELA	X	
TIRONI SIMONA		X	PLATTO FABIO	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		MACULOTTI PATRIZIA	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		UBOLDI DAVIDE	X	
SANTI FAUSTO	X		ZINI FRANCESCA		X
SCALVINI ROBERTO	X		VERZELETTI STEFANO	X	
RESCONI SIMONA	X		CADEI EBE	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		PATERLINI DOMENICO		X
CHIARI FABIO	X				
Totali				14	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 04/082014

Sindaco: Punto n.6 all'ordine del giorno “**Modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n.9 del 04.08.2014**”. Lascio la parola sempre all'Assessore Chiaraschi.

Assessore Chiaraschi: Anche qui abbiamo recepito la normativa nazionale, e quindi abbiamo variato il precedente regolamento TASI. Anche qui faccio presente solo le parti che sono state variate:

– all'Art. 2, dove c'è il “presupposto in positivo” è stato inserito “*Il presupposto in positivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili come definite ai fini dell'IMU ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9*”;

– all'Art. 3 lettera d) “*Non sono considerati fabbricati i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'Art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n.99 iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche all'ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che in qualità di soci continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari*”;

– all'Art. 4 “i soggetti passivi di imposta” è stato aggiunto il comma 3 a) “*L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore o del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza*”, cui è aggiunto il comma 7 all'Art. 4 “*L'ex coniuge cui il Giudice ha assegnato la casa coniugale nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario*”. Gli Artt. 4 bis e 4 ter sono stati introdotti tutti a nuovo e sono quelli relativi alle abitazioni concesse in comodato a parenti. “*La base imponibile è ridotta del 50%, così come per l'IMU, per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: a) il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; b) il beneficio spetta altresì nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9; c) il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'applicazione dell'agevolazione, così come previsto dall'Art. 9 comma 6 del D.L. 23/2011*”. Il 4 ter “assimilazione all'abitazione principale”: “*a) Sono assimilati all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; b) Le unità immobiliari*

appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei Soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, Soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”; c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; d) La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad orientamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’Art. 28 comma 1 del D.L. 19 maggio 2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di quelle lettere d), a), e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9”;

– abbiamo tolto all’Art. 6 della base imponibile comma 6 lettera b), tutto il comma, per i fabbricati inagibili;

– nella “determinazione dell’aliquota e dell’imposta” dell’Art. 7 al comma 2 abbiamo inserito “... fatta eccezione per l’anno 2016 in cui in forza della legge 28 dicembre 2015 n.208, legge di stabilità 2016, è sospesa l’efficacia delle Leggi Regionali e delle deliberazioni degli Enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionale rispetto ai valori applicati nel 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI e agli Enti locali che deliberano il pre-dissesto o dissesto finanziario”; sono stati completamente tolti il comma 4 e 5 e introdotto il 6 a) “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0.1%. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0.25% e diminuirla fino all’azzeramento”;

– nelle “detrazioni, riduzioni ed esenzioni” all’Art. 8 è stato introdotto nel comma 2 “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1988 l’imposta determinata, applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%”, come per l’IMU; alla lettera h) abbiamo aggiunto i rifugi alpini, i punti di appoggio e i bivacchi;

– all’Art. 10 di “versamenti” è stato eliminato tutto l’Art. 2, è stato rivisto in questo modo “I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo...” no scusate, questo era uguale, è stato solo tolto quindi. Dovrebbe essere finito, vado oltre, ci avevo preso gusto;

– del contenzioso, anche qui abbiamo introdotto il reclamo, quindi “Ai sensi dell’Art. 17 bis come riformulato dall’Art. 9 del D.L.156/2015 dal 01 gennaio 2016 il ricorso per le controversie di valore non superiore a 20.000 € produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

E qui finiscono le variazioni.

Sindaco: Bene, grazie Assessore. Ci sono interventi su questo argomento? No, mi sembra di capire. Quindi poniamo subito in votazione il punto n.6 all’ordine del giorno “Modifica ed integrazione del regolamento per l’applicazione della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI)”. In realtà anche qui io un piccolo appunto, prima di metterlo a votazione, lo farei, perchè mi sembra dovuto. Questa è l’ultima definizione della tassa che è stata imposta sulla prima casa e viene tolta dalla prima casa. Io spero davvero che sia l’ultima volta che c’è questo tira e molla, perchè era stata messa, poi era stata tolta, poi era stata rimessa, e adesso viene tolta nuovamente. È stata messa da Governi di un certo colore, è stata tolta dal colore opposto, cioè è stata tolta quando il Centro Destra andò al Governo, è stata rimessa quando la Sinistra tornò al Governo, viene tolta da un Governo di Sinistra, quindi io spero, anzi credo che il prossimo Governo, che sarà sicuramente di Centro Destra, non rimetterà la tassa perchè è sempre stato un cavallo di battaglia del Centro Destra quella di togliere l’imposta

sulla prima casa, un cavallo di battaglia, ma una battaglia di equità sociale; io l'ho detto tante volte, anche in questa sala, credo che un cittadino che si costruisce la sua prima casa, o che si compra la sua prima casa, di tasse ne abbia già pagate veramente tante, e quindi continuare a fare pagare, almeno sulla prima casa, credo davvero che sia una questione di equità sociale. C'è in realtà un aspetto che ci preoccupa molto di questo argomento, perchè c'è anche una storia di queste tasse, nel senso che sono state messe e ogni volta che venivano messe venivano tolti dei trasferimenti statali. Lo Stato una volta dava tanto ai Comuni, perchè le tasse andavano tutte a Roma e poi tornavano sul territorio. Negli anni, questo meccanismo è sempre diventato meno fluido, cioè le tasse continuano ad andare a Roma, ma non tornano più indietro, ogni anno sempre di meno, e stiamo arrivando praticamente allo zero, nel senso che tra IMU, TASI e addizionale IRPEF oggi il Comune incassa intorno a 4.000.000 € all'anno, pagati dai cittadini di Travagliato; e come capite buona parte, quasi tutto il bilancio, sta in piedi in questo modo. I trasferimenti statali sono davvero ridotti al lumicino. Oggi ci viene data la possibilità di togliere questa tassa sulla prima casa, che equivale a circa 700.000 € all'anno e lo Stato ci dice "*Non preoccupatevi, ve li diamo noi*"; quindi speriamo che ce li diano quest'anno, ce li diano anche l'anno prossimo, quell'altro ancora e quell'altro ancora, perchè non vorrei che fosse il solito giochino dove "*Sì, adesso ve li togliamo...*", e poi però fra un anno, due anni, tre anni non ce li ridanno più. La preoccupazione è questa, quindi volevo dividerla con voi. È una bella notizia a condizione che naturalmente questo ristoro venga mantenuto nel tempo. Detto questo, mettiamo in votazione la proposta n.6 "**Modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI)**".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente:

- sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;
- il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Considerato che l'art. 1 comma 681 L. 147/2013 stabilisce che la percentuale di tributo a carico dell'occupante sia in una misura compresa tra il 10% e il 30% e che nel predetto regolamento tale percentuale è stabilita nella misura pari al 10% ai sensi dell'art. 4 comma 3;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, c. 367 della L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015" che introduce significative novità in materia di ravvedimento operoso;

Vista la L. n.208/2015 "Legge di Stabilità 2016" che introduce significative novità in materia di applicazione della TASI;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale" che fissa, dal 1° gennaio 2015, il tasso di interesse allo 0,5 annuo;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

Preso atto della deliberazione C.C. n. 9 del 04/08/2014 con la quale si approvava il regolamento istitutivo della TASI;

Ravvisata la necessità di procedere con una modifica ed integrazione del Regolamento comunale TASI;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1. di integrare e modificare il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Invisibili come da bozza "A" allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il testo del regolamento conseguente alle modifiche e integrazioni suddette risulta essere quello dell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il 1° gennaio 2016;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di affiggere lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Rag. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal **12/05/2016** al **27/05/2016**

Travagliato, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).

[] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Travagliato, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Travagliato, 12/05/2016

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico